REGOLAMENTO (CEE) N. 548/86 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 1986

che stabilisce le modalità d'applicazione degli importi compensativi adesione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 467/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali relative al regime degli importi compensativi adesione nel settore dei cereali [1], in particolare l'articolo 8, nonché le disposizioni corrispondenti degli altri regolamenti che stabiliscono norme generali relative al regime degli importi compensativi adesione applicabili ai prodotti agricoli o alle merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli;

considerando che gli importi compensativi adesione sono riscossi all'importazione e concessi all'esportazione; che, al fine di armonizzare le procedure da applicare, è utile conformarle, per quanto possibile, alle procedure doganali esistenti; che a tale scopo è opportuno tener conto, tra l'altro, delle disposizioni dei regolamenti indicati qui di seguito:

— regolamento (CEE) n. 754/76 del Consiglio, del 25 marzo 1976, relativo al trattamento tariffario applicabile alle merci in reintroduzione nel territorio doganale della Comunità [2];

— regolamento (CEE) n. 2102/77 del Consiglio, del 20 settembre 1977, che istituisce un modello comunitario di dichiarazione di esportazione [3];

— regolamento (CEE) n. 223/77 della Commissione, del 22 dicembre 1976, che stabilisce le disposizioni di applicazione e le misure di semplificazione del regime di transito comunitario [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1209/85 [5];

— regolamento (CEE) n. 409/86 della Commissione, del 20 febbraio 1986, relativo ai metodi di cooperazione amministrativa destinati a garantire, durante il periodo transitorio, la libera circolazione delle merci negli scambi tra la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 da una parte e la Spagna e il Portogallo dall'altra, nonché negli scambi tra questi due nuovi stati membri [6];

considerando che è necessario pagare l'importo compensativo « adesione » soltanto se è fornita la prova che i prodotti sono stati immessi al consumo nello stato membro di destinazione; che a tale scopo occorre applicare le disposizioni dell'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2730/79 della Commissione, del 29 novembre 1979, recante modalità comuni d'applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli [7], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 568/85 [8]; che, in caso di applicazione dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo [9], la prova può essere fornita anche in base alle disposizioni dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 3154/85 della Commissione [10];

considerando che, per facilitare agli esportatori il finanziamento delle loro esportazioni, è opportuno autorizzare gli stati membri ad anticipare loro, non appena espletate le formalità doganali di esportazione, la totalità o una parte dell'importo compensativo adesione, a condizione che sia costituita una cauzione per garantire il rimborso dell'anticipo qualora dovesse risultare in un secondo tempo che l'importo compensativo adesione non doveva essere pagato;

considerando che l'importo correttore di cui all'articolo 152 dell'atto di adesione per il settore degli ortofrutticoli, nonché l'importo regolatore di cui all'articolo 123 per il settore del vino si applicano a determinate condizioni; che è auspicabile, per il momento, che a tali importi non si applichino le modalità previste dal presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità d'applicazione del regime degli importi compensativi, qui di seguito denominati « importi compensativi adesione », di cui agli articoli 72 e 240 dell'atto di adesione.

2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche agli importi compensativi monetari di cui agli articoli 118 e 304 dell'atto di adesione.

[1] GU n. L 53 dell'1. 3. 1986.
[2] GU n. L 89 del 2. 4. 1976, pag. 1.
[3] GU n. L 246 del 27. 9. 1977, pag. 1.
[4] GU n. L 38 del 9. 2. 1977, pag. 20.
[5] GU n. L 124 del 9. 5. 1985, pag. 19.
[6] GU n. L 46 del 25. 2. 1986, pag. 5.
[7] GU n. L 317 del 12. 2. 1979, pag. 1.
[8] GU n. L 65 del 6. 3. 1985, pag. 5.
[9] GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.
[10] GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 9.

3. Ai fini del presente regolamento si intende :

a) per « prodotti » : i prodotti agricoli soggetti ad un'organizzazione comune di mercato ;

b) per « dichiarazione di esportazione » :

— la dichiarazione di esportazione prevista dal regolamento (CEE) n. 2102/77,

— oppure, fatte salve le disposizioni doganali, qualsiasi altra dichiarazione prescritta dallo stato membro, che deve essere presentata al servizio delle dogane al momento dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione ai fini dell'applicazione degli importi compensativi adesione.

Articolo 2

1. Per le importazioni in Spagna e in Portogallo di prodotti che non soddisfano alle condizioni indicate nell'articolo 9, paragrafo 2 del trattato, la quantità, la natura e le caratteristiche di tali prodotti necessarie per determinare gli importi compensativi adesione sono fissate in conformità delle disposizioni applicabili ai dazi all'importazione negli scambi con i paesi terzi.

2. Per le esportazioni della Spagna o del Portogallo verso i paesi terzi, la quantità, la natura e le caratteristiche dei prodotti necessarie per calcolare gli importi compensativi adesione sono fissate in conformità delle disposizioni applicabili alle restituzioni all'esportazione.

Articolo 3

Le disposizioni in vigore nell'ambito della legislazione doganale che disciplina gli scambi con i paesi terzi si applicano agli importi compensativi adesione che devono essere riscossi negli scambi intracomunitari.

Articolo 4

Le disposizioni degli articoli da 5 a 9 si applicano alla concessione degli importi compensativi adesione negli scambi intracomunitari.

Articolo 5

1. Tranne il caso in cui è fissato in anticipo, l'importo compensativo adesione da concedere è quello in vigore alla data in cui il servizio doganale accetta la dichiarazione di esportazione con la quale l'esportatore manifesta la propria volontà di procedere all'esportazione dei prodotti in questione beneficiando dell'importo compensativo adesione.

Questa data è determinante anche per stabilire la quantità, la natura e le caratteristiche del prodotto esportato.

2. Dal momento in cui la dichiarazione di esportazione è accettata, i prodotti sono posti sotto controllo doganale sino a quando siano immessi al consumo.

3. Non viene concesso alcun importo compensativo adesione quando i prodotti non sono di qualità sana, leale e mercantile e, se tali prodotti sono destinati all'alimentazione umana, quando la loro utilizzazione a tale scopo sia esclusa o considerevolmente diminuita a motivo delle loro caratteristiche o del loro stato.

Articolo 6

La dichiarazione di esportazione utilizzata per l'espletamento delle formalità doganali di esportazione per prodotti per i quali sono richiesti importi compensativi « adesione » deve contenere tutte le informazioni necessarie per il calcolo dell'importo compensativo « adesione », in particolare :

a) la corrispondente voce o sottovoce della tariffa doganale comune ;

b) la designazione dei prodotti secondo la nomenclatura utilizzata per gli importi compensativi « adesione ;

c) il peso netto dei prodotti o, se del caso, la quantità espressa nell'unità di misura da prendere in considerazione per il calcolo dell'importo compensativo « adesione » per ogni voce o sottovoce della tariffa doganale comune ;

d) la composizione dei prodotti in questione, nella misura necessaria per il calcolo dell'importo compensativo « adesione ».

Articolo 7

1. L'importo compensativo « adesione » da concedere è pagato soltanto dietro presentazione della dichiarazione di esportazione su cui figurano le indicazioni di cui all'articolo 6 e la data in cui la dichiarazione è stata accettata dal servizio delle dogane.

Se la dichiarazione di esportazione non può essere presentata, le autorità competenti possono accettare, in via eccezionale, una fotocopia o un duplicato certificato conforme della dichiarazione di esportazione rilasciata in conformità delle disposizioni nazionali.

2. Il pagamento dell'importo compensativo adesione è altresì subordinato, oltre che alla presentazione del documento di cui al paragrafo 1, alla presentazione :

a) della prova che i prodotti sono stati immessi al consumo in uno stato membro per il quale si applica l'importo compensativo adesione ; la prova è fornita :

— in conformità delle disposizioni dell'articolo 20, paragrafo 3, lettere a) o e) del regolamento (CEE) n. 2730/79, mutatis mutandis,

— in caso di applicazione dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1677/85, secondo la procedura prevista all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 3154/85,

e,

b) della copia o fotocopia del documento di trasporto.

3. Quando sussistono seri dubbi circa la reale destinazione del prodotto, i servizi competenti degli stati membri possono esigere modi di prova supplementari affinché sia possibile dimostrare, in maniera per essi soddisfacente, che il prodotto è stato effettivamente immesso sul mercato dello stato membro per il quale si applica l'importo compensativo adesione.

4. La prova di cui al paragrafo 2, lettera a), non è richiesta nel caso in cui i prodotti siano andati irrimediabilmente perduti per causa di forza maggiore dopo aver lasciato lo stato membro esportatore.

Articolo 8

1. Gli stati membri possono anticipare all'esportatore che ne faccia richiesta la totalità o una parte dell'importo compensativo adesione non appena sono espletate le formalità doganali d'esportazione, a condizione che detto anticipo, maggiorato del 15 %, sia garantito mediante costituzione di una cauzione. Gli stati membri possono stabilire le condizioni alle quali è possibile chiedere l'anticipo di una parte dell'importo compensativo « adesione ».

L'importo dell'anticipo viene calcolato tenendo conto del tasso dell'importo compensativo adesione applicabile per la destinazione dichiarata, corretto, se del caso, degli importi compensativi monetari e degli altri importi previsti dalla regolamentazione comunitaria.

2. Se l'importo dell'anticipo è superiore all'importo effettivamente dovuto per l'esportazione in questione, l'esportatore paga la differenza tra questi importi, maggiorata del 15 % di detta differenza.

Tuttavia, se per un caso di forza maggiore :

— le prove previste dal presente regolamento per beneficiare dell'importo compensativo adesione non possono essere fornite

o

— il prodotto raggiunge una destinazione diversa da quella per la quale l'anticipo è stato calcolato,

la maggiorazione del 15 % non viene recuperata.

La cauzione viene svincolata proporzionalmente all'importo compensativo adesione per il quale sono fornite le prove previste dal presente regolamento.

3. Se l'esportatore non paga detto importo benché ne sia stata fatta richiesta, la cauzione viene incamerata per tale importo.

Articolo 9

1. La concessione di importi compensativi « adesione » viene effettuata soltanto su domanda scritta dell'interessato e dallo stato membro nel cui territorio la dichiarazione di esportazione è accettata. Gli stati membri possono prevedere a tale scopo un formulario speciale.

2. Salvo caso di forza maggiore, non è ricevibile nessun fascicolo di pagamento se i documenti richiesti non sono presentati entro 12 mesi successivi alla data in cui l'ufficio doganale ha accettato la dichiarazione di esportazione di cui all'articolo 5.

3. I servizi competenti di uno stato membro possono chiedere la traduzione nella lingua o in una delle lingue ufficiali di detto stato membro di tutti i documenti che figurano nel fascicolo di pagamento degli importi compensativi « adesione ».

Articolo 10

Se dei prodotti sono reimportati nello stato membro di esportazione dopo essere stati esportati verso un altro stato membro, le disposizioni del regolamento (CEE) n. 754/76 si applicano, mutatis mutandis, nello stato membro di reimportazione ai prodotti che soddisfano alle condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 2, del suddetto regolamento.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente